

Modalità di redazione delle sentenze in caso di dispensa dal servizio del Giudice che ha redatto e letto in udienza il dispositivo.

(Risposta a quesito del 24 ottobre 2007)

Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 24 ottobre 2007, ha adottato la seguente delibera, visto il parere dell'Ufficio studi n. 278 del 20 giugno 2007:

«**1.** Il 30 gennaio 2007 il dott. ..., presidente della sezione lavoro del Tribunale di ... - dato atto dell'avvenuta dispensa dal servizio da parte del Consiglio superiore della magistratura del dott. ... (giudice presso la sezione da lui presieduta) e della perdurante mancanza di motivazione di 380 sentenze dallo stesso pronunciate mediante lettura del dispositivo - ha proposto al Consiglio specifico quesito circa la procedura per sanare detta omissione, «fatte salve le autonome competenze giurisdizionali dei vari organi giudiziari che saranno via via interessati alle singole vicende».

Il richiedente ha prospettato la situazione nei seguenti termini: «Due le alternative: o la sentenza deve venire estesa, come legittimato in altre occasioni (cfr deliberazione del 15 settembre 1999 di codesto Consiglio superiore della magistratura sul quesito del Commissario Usi Civici ...), dallo stesso giudice che ha letto il dispositivo seppure ormai in quiescenza; oppure la sentenza dovrà venire invece estesa dai giudici della sezione rimasti in servizio. In questo secondo caso si presentano due fondamentali alternative. O si ritiene che i giudici debbano redigere la sentenza in conformità del dispositivo già a suo tempo rilasciato, con ciò contravvenendo alla giurisprudenza consolidata della Cassazione, per la quale la sentenza è un atto unitario che comprende dispositivo e motivazione e perciò non può che venire firmata da un solo giudice. Oppure si ritiene che i giudici in servizio riassegnatari delle cause già decise debbano rimetterle sul ruolo per deciderle in piena autonomia ed allora si arriverebbe all'assurdo risultato di dovere, in ipotesi, re-istruire, ri-trattare e ri-decidere cause già decise anche molti anni addietro, eventualmente anche in senso contrario rispetto al *decisum* giudiziale e all'attuale assetto consolidato degli interessi contrapposti: con intuibili reazioni degli utenti interessati»

2. Le strade prospettate dal richiedente - tutte caratterizzate da evidenti controindicazioni, in parte richiamate nello stesso quesito - non esauriscono le soluzioni potenzialmente adottabili nel caso di specie e in concreto adottate nella prassi giudiziaria con riferimento all'omesso deposito della motivazione di sentenza in materia di lavoro ovvero di sentenze penali monocratiche (ipotesi, ai fini che qui interessano, del tutto simile alla precedente).

3. Quanto alla materia del lavoro, la questione è stata affrontata, in primo luogo, nel decreto 14 marzo 1979 del Consigliere dirigente della Pretura di ... con riferimento al caso di un magistrato deceduto prima di depositare la motivazione della sentenza.

In tale decreto si sottolinea, anzitutto, l'esecutività del dispositivo e la possibilità che l'effetto della sentenza si sia già determinato, traendone la conseguenza della non revocabilità del dispositivo da parte di altro magistrato dell'ufficio. Di qui l'ulteriore passaggio della esclusione della possibilità di affidare la motivazione ad altro magistrato che non abbia partecipato alla formazione ideologica e materiale del dispositivo (stante anche la necessaria identità di persona tra chi compie tali atti). Alla stregua di tali premesse, la soluzione (obbligata) adottata dal Pretore dirigente di ... è stata quella di considerare il dispositivo alla stregua di una sentenza priva di motivazione (possibilità consentita dalla presenza della prescritta intestazione e dall'indicazione delle parti e dei loro procuratori), il cui vizio è deducibile come motivo d'appello. A conforto di questa tesi è stata citata la giurisprudenza della Corte di cassazione secondo cui l'impossibilità di redigere una sentenza completa in tutte le sue parti, e quindi anche nella motivazione, costituisce una nullità deducibile in sede d'impugnazione e che solo dal giudice d'appello può essere dichiarata. Il decreto si chiude con la disposizione di dare avviso alle parti della pubblicazione delle sentenze prive di motivazione.

Della questione, sempre in materia di lavoro, si è occupata anche la Corte di cassazione che, con sentenza 8 ottobre 1985, n. 4881 (pronunciata in ipotesi di giudice deceduto dopo la pronuncia del dispositivo e senza che fosse intervenuto deposito della motivazione), ha stabilito che *“la sentenza è formata essenzialmente dalla motivazione e dal dispositivo che, nella loro intima compenetrazione, concorrono indissolubilmente a creare la forza imperativa della decisione del giudice. Conseguente che, mancando l'una o l'altro, la sentenza stessa è radicalmente inesistente e non soltanto affetta da vizio di nullità emendabile con gli ordinari mezzi di impugnazione”*. La Suprema Corte ha quindi cassato, con rinvio al primo giudice, la pronuncia di appello che, ritenendo si vertesse in un'ipotesi di sentenza affetta da vizio di nullità emendabile con l'impugnazione, aveva deciso la causa nel merito.

4. In sede penale la giurisprudenza di legittimità è intervenuta (vedi da ultimo Cass. Sez. II 7 - 29 aprile 2004 n. 20280, ric. Proc. Rep. ..., e 6 - 19 maggio 2004 n. 23547, ric. Proc. gen. ... e Proc. Rep. ...) con riferimento alla situazione del mancato deposito, da parte di un magistrato sospeso dalle funzioni, della motivazione di circa 400 sentenze penali monocratiche il cui dispositivo era stato letto in udienza. Per risolvere la situazione di stallo il Presidente del tribunale aveva disposto *“il deposito dei fascicoli penali”* delle cause deliberate dal predetto magistrato (tra cui quelle portate all'attenzione della Corte di cassazione) e il cancelliere aveva, quindi, formato e depositato le sentenze contenenti l'intestazione, le generalità degli imputati, l'imputazione, l'indicazione delle conclusioni delle parti e la fotocopia del dispositivo. Avverso tali sentenze i pubblici ministeri competenti avevano proposto ricorso immediato per cassazione, deducendo l'assoluta mancanza di motivazione.

La Suprema Corte ha annullato dette sentenze, disponendo la trasmissione degli atti alla Corte d'appello, affermando che la mancata redazione della motivazione per impedimento del giudice che abbia adottato la relativa decisione e pubblicato il dispositivo non determina l'inesistenza ma la nullità della pronuncia, dovendosi equiparare la mancata redazione all'omessa motivazione, e che tale nullità può essere rilevata solo nell'eventuale giudizio d'impugnazione.

5. Diverse dunque, e anche ulteriori rispetto a quelle prospettate nel quesito in esame, sono - pur in mancanza di una specifica previsione normativa - le soluzioni praticabili nella ipotesi segnalata dal Presidente della sezione lavoro del Tribunale di Più oltre, nella indicazione di dette soluzioni, il Consiglio superiore della magistratura non può spingersi, trattandosi di questione interpretativa devoluta in via esclusiva alle autorità giudiziarie interessate (e, come tale, esclusa dalla sfera di attribuzioni del Consiglio).

Tutto ciò premesso il Consiglio
delibera
di rispondere al quesito nei termini di cui in motivazione.».